

## Documento COSAU sullo stato di applicazione della legge 240/2010

Dopo sette mesi dalla promulgazione della legge 240 ci sembra opportuno proporre qualche considerazione sui riflessi che essa ha avuto, e sta avendo, sulla vita delle Università. Nell'affrontare il tema vogliamo premettere che la legge in questione ci ha visto critici fin dall'inizio del suo cammino parlamentare perché, pur convinti della necessità di un riordino delle regole che governano l'Università, mai abbiamo avuto la sensazione che possa incidere positivamente sulla vita degli Atenei una normativa "a costo zero" che non prende in alcuna considerazione la ricerca scientifica e le risorse necessarie al suo sviluppo, che rottama la fascia dei ricercatori, che non affronta il problema del precariato e del diritto allo studio e che concentra tutto il potere accademico nelle mani dei professori ordinari (i cosiddetti "baroni" che si volevano tenere sotto controllo)

Fatta questa considerazione, da cittadini responsabili del Paese in cui viviamo e lavoriamo, sentiamo il dovere di affermare che la legge 240, nonostante le riserve con cui l'abbiamo accolta, rappresenta una regola predisposta dal Parlamento che merita il nostro sofferto rispetto nel tentativo di applicarla, cercando le modalità più propizie a innescare qualche circuito favorevole al miglioramento delle condizioni di vita dell'Università.

La prima constatazione che siamo obbligati a fare è che buona parte dei decreti attuativi necessari perché la 240 metta le radici negli Atenei è ancora avvolta nella nebbia dei meandri che collegano il MIUR con il Ministero dell'Economia, il Consiglio di Stato, il CUN o le Commissioni Parlamentari, mentre gli Atenei sono immersi nella "sagra del nuovo statuto" e arrancano fra mille difficoltà economiche, la rottamazione dei ricercatori si concretizza ogni giorno con più evidenza, i precari vedono chiudersi le asfittiche e baronali vie di accesso al lavoro di ricerca scientifica (assegni di ricerca, contratti di vario tipo) e le vie di fuga dei giovani verso enti di ricerca stranieri si affollano.

Nell'atmosfera di incertezza di cui si è detto, nell'ultimo mese si è colto qualche segnale di vitalità quando le Commissioni Cultura del Senato e della Camera dei Deputati hanno indetto audizioni sulla bozza di decreto sulla abilitazione scientifica nazionale a professore universitario.

La bozza è in realtà alquanto generica nel senso che non fa riferimento alla complessità del problema idoneativo che vuole affrontare. Infatti conferendo ad un soggetto idoneità a svolgere la funzione di professore (sia di prima che di seconda fascia) si certifica la sua capacità: a) di affrontare l'organizzazione della ricerca scientifica, b) di tenere un corso di insegnamento universitario, c) di svolgere le attività professionali connesse con la ricerca e la didattica per cui lo si abilita (il caso più evidente è quello dei medici che insegnano materie cliniche e che vengono abilitati alla dirigenza sanitaria).

Riteniamo indispensabile che il legislatore affronti questo problema eventualmente inserendo fra i criteri di valutazione dell'idoneità anche la professionalità oppure specificando che l'idoneità riguarda soltanto la maturazione scientifica mentre i due aspetti aggiuntivi (didattica e professionalità) saranno obbligatoriamente oggetto di valutazione nel concorso di assunzione da parte dei singoli atenei. Questa seconda soluzione permetterebbe di facilitare la selezione, da parte degli atenei, di personale più adatto alle particolari esigenze locali.

Accanto alle iniziative dei Gruppi Parlamentari si deve registrare la diffusione del parere che la neo-costituita agenzia per la valutazione (ANVUR) ha sottoposto al Ministro sui criteri di valutazione della produzione scientifica. Si tratta di una prospettiva che fa molto affidamento su criteri bibliometrici internazionali che si tenta di calare nelle nostre "aree concorsuali" con evidenti difficoltà di adattamento dal momento che le "aree concorsuali", peraltro non ancora chiaramente

definite, non corrispondono ai raggruppamenti scientifici per i quali vengono calcolati gli indici considerati. Se questi criteri venissero accettati come criterio di valutazione maggiore si rischierebbe di costruire un sistema rigido basato soltanto su indici numerici e per nulla adatto alla valutazione oggettiva dei contenuti reali delle ricerche effettuate; se invece fosse stabilito che il valore mediano di un indice rappresenta la soglia minima per accedere al giudizio di idoneità si creerebbe un sistema in cui soltanto i candidati provenienti da gruppi forti e ricchi di risorse avrebbero accesso alle valutazioni. Riteniamo che i dati numerici possano consentire una iniziale e generica "scrematura" che deve tener conto delle condizioni basilari in cui il candidato ha potuto operare e deve essere seguita da una valutazione attenta e personalizzata da parte di commissari inseriti e attivi nel settore di ricerca.

Molti altri aspetti della vita universitaria toccati dalla legge 240 rimangono nel limbo :

- a) il trattamento economico dei docenti
- b) i rapporti fra facoltà di Medicina e Sistema Sanitario Nazionale

Per quanto riguarda il trattamento economico l'applicazione della Legge 240/2010 ed il passaggio alla triennializzazione di scatti e classi, al momento esiste solo uno schema di DPR approvato (solamente come esame preliminare) in data 5 maggio dal Consiglio dei Ministri, del quale è in circolazione solo una bozza, pubblicata da Italia Oggi, priva degli allegati contenenti le tabelle. Tale bozza ricalca l'articolato della Legge 240/2010, introducendo chiarimenti solamente per quanto riguarda le situazioni di riconoscimento della carriera per i concorsi in itinere. Sino a che non si conosceranno le tabelle, non possono che permanere forti dubbi e preoccupazioni, alla luce della interpretazione di "invarianza" ricavata dalla tabella dell'Ufficio studi del Senato allegata all'allora DdL "Gelmini", che prefigurava comunque delle contrazioni stipendiali nel corso di una normale carriera.

La Facoltà di Medicina rimane in bilico fra MIUR e Ministero della sanità. Recentemente è circolata un'ipotesi di schema di convenzione che nella sostanza "ospedalizza" la facoltà senza dare il giusto peso al lavoro di ricerca e conferendo ai vertici dell'azienda ospedaliera la prerogativa di designare i nuovi docenti. Se questa linea politica dovesse prevalere dovremmo rassegnarci a veder morire nel nostro Paese la ricerca bio-medica applicata e a veder crescere il numero dei giovani attratti da questa attività che si rivolgono a istituzioni straniere per poter realizzare le proprie aspirazioni nel rispetto della propria professionalità.

Accanto alle considerazioni su esposte è necessario sollevare un problema che pur non essendo toccato dalla legge 240 ci sembra molto importante: il diritto di rappresentanza sindacale dei docenti universitari.

I professori universitari, pur godendo come tutti i cittadini italiani del diritto di rappresentanza sindacale garantito dalla Costituzione (art. 39), non vedono riconosciute le modalità di esercizio di tale diritto in una esplicita norma di legge, come succede invece per le categorie del Pubblico Impiego contrattualizzate. Ne consegue che spesso i loro rappresentanti sindacali non vengono consultati per le questioni che interessano i loro diritti e, più in generale, l'organizzazione del lavoro nelle istituzioni di appartenenza. Riteniamo necessario che questa situazione sia superata con il riconoscimento formale del diritto di rappresentanza sindacale che potrebbe essere inserito nei nuovi statuti.

14 Luglio 2007